



## STUDIO TRIBUTARIO VALUTARIO ASSOCIATO

www.stvaroma.it

DR. DARIO STATERA  
DR. SERGIO CORIA  
DR. FRANCESCO BASILE  
DR. FABIO LARUSSA  
DR. MARIO TOMEI  
DR. FEDERICA RE

Roma, 19/1/2015

### **BOLLETTINO INFORMATIVO n.3/2015**

Riprendiamo alcuni argomenti relativi alle novità fiscali entrate in vigore nelle ultime settimane che sono stati oggetto di quesiti da parte della clientela e di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate e della stampa specializzata.

#### **Invio telematico delle certificazioni**

Come riferito nel nostro bollettino informativo n.1/2015, entro il 7 marzo (poiché cade di sabato la data di scadenza effettiva sarà il 9 marzo) bisognerà procedere all'invio telematico all'Agenzia delle Entrate delle certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo ed alle provvigioni. Per adempiere a questo nuovo obbligo si dovrà utilizzare il modello CU (certificazione unica) che ha sostituito il vecchio CUD e che dovrà essere utilizzato anche per certificare le ritenute relative ai redditi di lavoro autonomo e alle provvigioni. Le istruzioni al modello hanno chiarito che, similmente a quanto già avviene per il modello 770, sarà possibile suddividere l'invio dei modelli CU tra quelli relativi al lavoro dipendente e quelli relativi al lavoro autonomo/ provvigioni.

**Per l'omessa, tardiva o errata presentazione è prevista una sanzione pari a 100 € per ciascuna comunicazione.**

E' stato chiarito, peraltro, che il nuovo obbligo non cancella né quello di consegnare le certificazioni ai percipienti entro il 28 febbraio (quest'anno la scadenza è spostata al 2 marzo), né quello di presentare il modello 770 entro il 31 luglio. Anche per le certificazioni da rilasciare ai percipienti andrà utilizzato il modello CU.

#### **Lettere d'intento**

Sono sorti alcuni dubbi sul trattamento delle lettere d'intento ricevute negli ultimi tempi in quanto attualmente sono in vigore sia il vecchio sistema che il nuovo. Riepiloghiamo quindi la situazione attuale, cercando di fare chiarezza sulla base delle scarse indicazioni sinora fornite dall'Agenzia delle Entrate.

Per le dichiarazioni d'intento che esplicano efficacia nell'anno 2014 è necessario seguire le vecchie regole.

Associazione Professionale costituita in data 11 Giugno 1986  
cod.fisc. 07529530581 • part. IVA 01798431001

Viceversa, per quelle relative al 2015 già pervenute o che stanno pervenendo in questi giorni si possono seguire due procedure:

- 1) la prima opzione consiste nell'applicare le vecchie regole: in questo caso l'esportatore abituale compilerà la lettera d'intento sul vecchio modello e la consegnerà al proprio fornitore; quest'ultimo dovrà numerarla e annotarla nell'apposito registro (o in quello delle fatture emesse), senza effettuare, però, alcun invio telematico. Tuttavia, per le dichiarazioni d'intento che esplicano efficacia anche oltre l'11 febbraio 2015 l'esportatore abituale dovrà compilare la dichiarazione d'intento sul nuovo modello, effettuare l'invio telematico e consegnarla al proprio fornitore insieme alla ricevuta dell'invio stesso. Il fornitore, a sua volta, prima di emettere la fattura non imponibile dovrà accertarsi dell'avvenuto invio della dichiarazione d'intento da parte del proprio cliente collegandosi al sito dell'Agenzia delle Entrate e utilizzando l'apposita funzione. Tutto ciò, se l'esportatore abituale vuole assicurarsi la copertura per l'intero anno 2015, dovrà avvenire entro il 12 febbraio;
- 2) seconda opzione: l'esportatore abituale può seguire fin da subito le nuove regole ora ricordate. Bisogna tener presente, al riguardo, che il fornitore può effettuare il riscontro dell'avvenuto invio della dichiarazione d'intento da parte del proprio cliente tramite la funzione "verifica ricevuta dichiarazioni d'intento" disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, inserendo il proprio codice fiscale, quello dell'esportatore abituale e il numero di protocollo della ricevuta telematica. Nelle prossime settimane, poi, sarà possibile effettuare il riscontro anche attraverso il proprio cassetto fiscale.

### **IMU sui terreni ex montani**

Purtroppo non siamo ancora in grado di predisporre i conteggi relativi all'IMU sui terreni ex montani, sia perché il Tar del Lazio, che ha disposto la sospensione della normativa, si riunirà il 21 gennaio, sia perché sono allo studio ulteriori modifiche alle norme da applicare; c'è da sperare, come richiesto da alcune forze politiche, che si arrivi alla proroga del termine (ricordiamo che attualmente la scadenza è fissata per il 26 gennaio) in attesa di avere un quadro normativo finalmente definitivo.